

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder

Carla Kaufmann

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

numero:

50i

del:

2024-06-24

autore:

Andrea Tinti

## Circolare

A tutti i clienti

### Differimento al 31.7.2024 di alcune imposte per contribuenti con indici ISA

Entro il prossimo 1.7.2024 (il 30.6 cade di domenica) ovvero entro il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,40% scade il termine **generale** per il versamento del saldo 2023 e acconto 2024 IRPEF, IRES ed IRAP.

#### 1 Proroga per soggetti ISA

Anche quest'anno tuttavia è stato previsto che i soggetti ISA<sup>1</sup> possono effettuare i versamenti in esame entro il **31.7.2024** senza la maggiorazione dello 0,40%<sup>2</sup>.

La proroga riguarda:

1. i versamenti scadenti il 30 giugno 2024 risultanti dalle seguenti dichiarazioni dei redditi:
  - Imposte sul reddito IRPEF e IRES (Redditi)<sup>3</sup>
  - Imposta regionale sulle attività produttive IRAP<sup>4</sup>
  - saldo Imposta sul valore aggiunto IVA<sup>5</sup>
2. per i contribuenti
  - a) che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli indici di affidabilità sintetica (ISA) e che per il 2023 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (ovvero 5.164.569,00 euro), compresi quelli aderenti al regime forfetario e al regime di vantaggio<sup>6</sup> e quelli che presentano cause di esclusione dagli ISA;
  - b) o che partecipano a società, associazioni e imprese<sup>7</sup> che
    1. sono tassati per trasparenza<sup>8</sup>
    2. e che nel 2023 dichiarano ricavi e compensi per attività economiche come indicato al punto a).

Il pagamento delle somme in scadenza al 30 giugno 2024 risultanti dalle menzionate dichiarazioni è differito senza alcuna maggiorazione fino al **31 luglio 2024**. A favore dei predetti

1 „indici sintetici di affidabilità fiscale“ i cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 50/2017;

2 Art. 37, c.1 D.Lgs. n. 13/2024

3 RedditiPF/2024, redditiSP/2024, redditiSC/2024 redditiEN/2024

4 IRAP/2024

5 IVA/2024

6 Ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e r articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011,

7 Ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del DPR 917/1986 (TUIR)

8 Società semplici, società di persone, associazioni, studi, società di capitali che sono tassati per trasparenza sulla base di un'opzione

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

soggetti é stata prevista da un decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri<sup>9</sup> anche la possibilità di “**differire**” il versamento di ulteriori 30 giorni (**30 agosto**) applicando la maggiorazione dello 0,40% (a titolo di interessi corrispettivo).


In passato l’Agenzia delle Entrate<sup>10</sup> si era espressa nel senso che la proroga in oggetto riguardasse anche i **contributi previdenziali** dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (**non “trasparenti”**), artigiane o commerciali, soggette agli ISA. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Tuttavia, attualmente non è chiaro se questa interpretazione possa essere applicata in generale, cioè anche per l’anno 2024.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>9</sup> In data 20 giugno 2024 il Consiglio di ministri ha approvato il „decreto correttivo della delega fiscale“ in materia di concordato preventivo biennale, che prevede tale possibilità; tale decreto ora é in attesa di approvazione da parte del Parlamento

<sup>10</sup> Risoluzione n. 173/E del 16.7.2007